

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-634 del 15/03/2016
Oggetto	Pratica nr. 3796 del 2016 - Attivita' nr. 1 : AUTORIZZAZIONE - A). DITTA EMILIANA ENERGY SOC. AGR. (IMPIANTO UBIcato IN VIA MERCADANTE N 22, IN COMUNE DI MIRANDOLA. PRATICA SINADOC N. 3796 Protocollo SUAP n. 1182/2015 del Comune di Mirandola
Proposta	n. PDET-AMB-2016-646 del 14/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno quindici MARZO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA EMILIANA ENERGY SOC. AGR.** (IMPIANTO UBICATO IN VIA MERCADANTE N 22, IN COMUNE DI MIRANDOLA. PRATICA SINADOC N. 3796

Protocollo SUAP n. 1182/2015 del Comune di Mirandola

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.  
Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 che assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale

Si richiamano inoltre:

- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

In data 01/04/2015 prot. SUAP 1182, la ditta EMILIANA ENERGY SOC. AGR., con sede legale in Via B. Buozzi n. 8/D a Bolzano, quale gestore dell'impianto esistente ubicato in via Mercadante n. 22 a Mirandola ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 58986.9.13 in data 11/06/2015.

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di energia elettrica per cessione alle rete mediante impianto di Biogas con digestione anaerobica;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Determinazione della provincia di Modena n. 9 del 21/01/2013.

Vista la lettera/comunicazione inviata alla ditta Emiliana Ebergly soc. agr. in data 13/12/2012 dall'ufficio V.I.A. della Provincia di Modena con cui si accettano le variazioni proposte dall'azienda stessa come Modifiche non sostanziali, in particolare in merito alla variazione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia;

Vista la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica n. 16579 che ha aggiornato i terreni disponibili per lo spandimento del digestato prodotto dall'impianto di biogas aziendale.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole con prescrizioni, del Comune di Mirandola, prot. n. 99298 del 13/11/2015, che richiama il parere espresso da ARPA MODENA Distretto di Carpi;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;

le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta EMILIANA ENERGY SOC. AGR. Per l'impianto ubicato in via Mercadante n. 22, Comune di Mirandola, che comprende i seguenti titoli ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale</b>
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Effluenti allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

- di stabilire che le condizioni e le **prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al succitato punto 1) sono contenute nei paragrafi che seguono, ciascuno relativo a un titolo ambientale:

- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);

- Effluenti allevamento- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06;

- Allegato Impatto acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;
- Di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal **15/032016** con scadenza al **14/03/2031**
- Di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
- Eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di MIRANDOLA
- Di informare che:

Al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali	ARPAE
Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Mirandola

- Gli Enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Mirandola, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.
- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

TITOLI AMBIENTALI :

### Allegato ACQUA

SETTORE AMBIENTALE	TITOLO AMBIENTALE
--------------------	-------------------

INTERESSATO	
ACQUA	<b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b> <b>Acque di prima pioggia e acque domestiche in acque superficiali</b>

#### **A – Premessa normativa**

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

#### **B – Parte descrittiva**

La ditta Emiliana Energy srl soc agr. Con sede legale a Bolzano Via B. Buozzi n. 8/D, per l'impianto di Mirandola in Via Mercadante, svolge attività di produzione di energia elettrica con cessione alle rete.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque meteoriche non contaminate ricadenti sui pluviali dell'insediamento, vengono scaricati in acque superficiali senza subire alcun trattamento;
- le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle platee stoccaggio insilato, del piazzale di carico, nonché della strada dietro i fermentatori e della strada d'ingresso all'impianto in ghiaietto e le acque prodotte dal bagno presente presso gli uffici dell'insediamento sono scaricate nel fossato di scolo poderale adiacente la proprietà successivamente al trattamento.

#### **C – Istruttoria e pareri**

Richiamata la Determinazione n. 72 del 10/04/2012 rilasciata dalla provincia di Modena alla ditta "Energia Emiliana Biogas Società Agricola Srl", ora denominata ditta Emiliana Energy srl soc agricola, per l'insediamento ubicato nel Comune di Mirandola (Mo) in via Mercadante, n. 22, per lo scarico delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle platee stoccaggio insilato, del piazzale di carico, nonché della strada dietro i

fermentatori e della strada d'ingresso all'impianto in ghiaietto e la successiva lettera/comunicazione inviata alla ditta Emiliana Ebergry soc. agr. in data 13/12/2012 dall'ufficio V.I.A. della Provincia di Modena con cui si accettano le variazioni proposte dall'azienda come Modifiche non sostanziali, in particolare in merito alla variazione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

Preso atto che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

## **D – Prescrizioni e disposizioni**

- E' autorizzato il gestore della ditta Emiliana Energy srl soc. agricola, con sede legale a Bolzano via B. Buozzi n. 8/D, per l'insediamento ubicato nel Comune di Mirandola (Mo) in via Mercadante, n. 22, a scaricare le acque provenienti dal bagno ubicato presso gli uffici e le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle platee stoccaggio insilato, del piazzale di carico, nonché della strada dietro i fermentatori e della strada d'ingresso all'impianto in ghiaietto, nel fossato do scolo poderale adiacente la proprietà, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia, successivamente al trattamento deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 per i parametri di seguito elencati: Ph, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Idrocarburi Totali;
- 2) s'individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali per le acque di prima pioggia il pozzetto posto immediatamente a valle dell'impianto di fitodepurazione. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 3) durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle platee stoccaggio insilato, del piazzale di carico, nonché della strada dietro i fermentatori e della strada d'ingresso all'impianto in ghiaietto dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la vasca di prima pioggia dovrà essere completamente svuotata, trattando le acque in uscita;
- 4) la ditta dovrà mantenere presso l'impianto del materiale adsorbente da utilizzare nel caso di sversamenti accidentali di carburanti ed oli;
- 5) la ditta dovrà effettuare idonee azioni di spazzamento delle superfici lasciate scoperte dell'area trincee una volta svuotate dal materiale ivi stoccato;
- 6) il percolato e le acque di dilavamento prodotte nelle platee di stoccaggio rispettivamente per la presenza o meno dell'insilato, dovranno essere convogliate nelle reti appositamente adibite, operando l'apertura e la chiusura delle caditoie a tale scopo predisposte;
- 7) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:
  - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
  - i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianto di trattamento delle acque reflue e la relativa destinazione;

- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
- 8) dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- 9) i fanghi di risulta dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- 10) dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modificazione intervenuta all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e/o alla ragione sociale.

### Allegato EFFLUENTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Effluenti	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06.

### A-PREMESSA NORMATIVA

Il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1.

La Legge Regionale n° 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con delibera n. 96/2007.

Successivamente in data 28 ottobre 2011 la Regione Emilia-Romagna ha approvato, ai sensi dell'art. 8 della Legge Reg.le n. 21/07, il nuovo Regolamento avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende Agricole e piccole aziende agroalimentari

Tutte le aziende che effettuano lo spandimento agronomico sul suolo di reflui zootecnici, acque reflue derivanti da piccole aziende agro-alimentari, digestato prodotto presso impianti aziendali di produzione di energie rinnovabili, sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento alla Provincia.

### B-PARTE DESCRITTIVA

Vengono di seguito riportati i dati principali della Comunicazione di spandimento agronomico **n 16579**

impianto	comune	indirizzo	Zona Vulnerabili Si/No
Biogas per produzione energia rinnovabile	Mirandola	via Mercadante	No

### 1) Impianto Biogas

Matrici in ingresso al digestore	T/anno	Azoto al suolo kg/anno
Scarti lavorazione soia	50	737,2
Scarto tostatura orzo	50	898
Pula di riso	50	1018,4

Melassa canna da zucchero	451	1122,09
marcomela	400	1334,04
Filtrato olio vegetale	600	1440
Bucce di caffè	100	1288
Farinaccio di riso	150	1536
Farinetta di mais	120	1324,8
Liquame bovino	mc 6344	13132,08
Letame bovino	mc 7532	25985,4
Mais trinciato	3900	8517,6
Polpe supresse di barbabietola	8000	13888
<b>TOTALE</b>		<b>72221</b>

Dal digestore, dopo trattamento si hanno le seguenti frazioni destinate al suolo:

Liquido chiarificato mc/anno **19090** e solido palabile mc/anno **4444**

## 2) Stoccaggi reflui aziendali

<i>Contenitori per liquami</i>			
1	Vasca in cemento coperta	Presso allevamento	mc 1361
1	Laguna in terra	Presso allevamento	mc 11000
1	Laguna in terra	Presso allevamento	mc 11357
<b>Totale</b>			<b>mc 23718</b>

## 3) Terreni autorizzati all'utilizzo degli effluenti zootecnici.

terreni per spandimento	ha	Kg azoto/anno
Zona Non Vulnerabile	<b>259,3</b>	<b>88160</b>

## C – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1) la copertura con lega, presente nei 2 lagoni di stoccaggio dovrà essere ripristinata, qualora necessario, entro il 31 maggio di ogni anno.

Il presente Allegato conserva la sua validità qualora non vengano apportate Modifiche Sostanziali ai dati di cui al succitato punto B – PARTE DESCRITTIVA

Sono da intendersi non sostanziali, le seguenti modifiche:

A) nuove matrici/biomasse in ingresso a condizione che

- siano preventivamente comunicate ad ARPAE \_SAC di Modena,
- la quantità annuale di azoto destinata al suolo non sia in aumento rispetto a quanto autorizzato;
- siano rispettate le prescrizioni previste dalla vigente normativa per lo stoccaggio delle biomasse presso l'impianto;

B) stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi : distinti fra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;

C) variazione dei terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda.

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

### A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

### B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Emiliana Energy srl soc agr. Con sede legale a Bolzano Via B. Buozzi n. 8/D, per l'impianto di Mirandola in Via Mercadante, svolge attività di produzione di energia elettrica per cessione alle rete Così come è descritto nel documento di collaudo acustico (datato 6 novembre 2013) redatto in ottemperanza alla prescrizione n. 77 della det provinciale n. 138/ del 16/04/2012 presentata dal richiedente in allegato alla richiesta di AUA in cui si rileva la seguente configurazione:

- 1) le principali sorgenti di rumore fisse in parte funzionanti 24/ore giorno per 330 giorni anno sono le seguenti
  - S1 Cogeneratore costituito da motore, gruppo gas di scarico , sistema di raffreddamento
  - S2 Motori elettrici di caricamento della tramoggia ai digestori
  - S3 gruppo di pompaggio
  - S4 miscelatori presenti all'interno dei digestori
  - S5 centrifuga di separazione
- la ditta è inserita all'interno di una classe II – area mista , con limiti pari a **60**(valore decibel) dBA di giorno e **50**(valore decibel) dBA di notte;
- 2) i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono individuati al confine della proprietà che risulta estendersi per diverse centinaia di metri su tutti i lati rispetto all'impianto di cogenerazione ;
- 3) i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e differenziali per i ricettori considerati;

### C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico della ditta Emiliana Energy srl soc agricola in allegato alla

domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di Mirandola al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 99298 del 31/11/2015, che richiama il parere espresso da ARPA MODENA Distretto di Carpi;

#### **D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

1. il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Via Mercadante, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Emiliana Eenergy srl soc agr , secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95 e nella successiva relazione di collaudo acustico;
2. considerato che le misure hanno evidenziato delle criticità acustiche al confine della sezione d'impianto (in particolare per la presenza di toni puri) e che il documento di collaudo non riporta una descrizione dettagliata delle opere di bonifica eseguite nell'ambito della costruzione dell'impianto (ad es. rivestimenti e carenature fonoimpedenti, supporti antivibranti, griglie fonoassorbenti, silenziatori, ecc...), la ditta dovrà trasmettere, **entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione AUA**, alla competente ARPAE SAC di Modena e al Comune di Mirandola informazioni al riguardo allo scopo di valutare la necessità di attuare ulteriori interventi di mitigazione;
3. in fase di esercizio, il gestore dovrà verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici a servizio del sistema di cogenerazione dell'energia e intervenire prontamente qualora il deterioramento e/o la rottura di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi quando necessario.

IL DIRETTORE DI  
ARPAE-SAC DI MODENA  
dott. Giovanni Rompianesi

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n. \_

fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

Protocollo n. \_ del \_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**